



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

## SPECIALE LEGGE DI STABILITÀ 2014

### PARTE PRIMA – LE SOLE NOVITÀ PER IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP

LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147

“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO”  
(G.U. SERIE GENERALE N.302 DEL 27.12.13 - S. O N. 87)

ENTRATA IN VIGORE: 01/01/14

<p><b>Società agricole: opzione per la determinazione del reddito su base catastale</b> A partire dall'1.01.2014, riacquistano efficacia i commi 1093 e 1094 dell'art.1 legge n.296/2006, che attribuiscono la facoltà, per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, di optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base al bilancio. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● società di persone;</li> <li>● società a responsabilità limitata;</li> <li>● società cooperative,</li> </ul> <p>che rivestono la qualifica di società agricola, possono di nuovo optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del Tuir.</p>	<p>Art. 1, co. 36</p>
<p>Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.</p>	
<p><b>Modifiche alla disciplina delle detrazioni</b> Apportate modifiche all'art.13 Tuir</p>	<p>Art. 1, co. 127</p>
<p>Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel co. 2, lett.a), e 50, co. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;</li> <li>● 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;</li> <li>● 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.</li> </ul> <p>È stato abrogato il co. 2 dell'art. 13 Tuir che aumentava l'entità delle detrazioni previste per la fascia dei redditi medi.</p>	

<p><b>Deduzioni Irap per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori</b>  <b>Con una modifica all'art.11 d.lgs. n.446/1997, sono state ridefinite, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/14, le deduzioni dalla base imponibile Irap per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori.</b></p>	<p><i>Art. 1, co. 132</i></p>
<p>In particolare, è stato previsto che per i soggetti che incrementano il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti (sempre a tempo indeterminato) mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i 2 successivi periodi d'imposta. La deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. La verifica dell'incremento della base occupazionale ai fini dell'agevolazione è, come nella previgente normativa, soggetto a precise limitazioni.</p>	
<p><b>Detrazioni per ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche</b>  <b>Apportate modifiche al D.L. n.63/2013 (articoli 14, 15 e 16).</b></p>	<p><i>Art. 1, co. 139</i></p>
<p><b>Articolo 14</b> -le disposizioni di cui all'art. 1, co. 48, legge n. 220/2010, si applicano nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 65%, anche alle spese sostenute dal 6/6/13 al 31/12/14;</li> <li>b) 50%, alle spese sostenute dall'1/1/15 al 31/12/15.</li> </ul> <p>Il citato art. 48 prevede che disposizioni di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, legge n. 296/2006, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 30/6/13. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spettante è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.</p> <p><b>Articolo 15</b> - le detrazioni si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 65%, per le spese sostenute dal 6/6/13 al 30/6/15;</li> <li>b) 50%, per le spese sostenute dall'1/7/15 al 30/6/16.</li> </ul> <p><b>Articolo 16</b> - ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 16-bis Tuir, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel co. 1 del citato art. 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 50%, per le spese sostenute dal 26/6/12 al 31/12//14;</li> <li>b) 40%, per le spese sostenute dall'1/1/15 al 31/12/15.</li> </ul> <p><b>Interventi antisismici</b> - Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 16-bis, co. 1, lett. i), Tuir, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 63/2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20/3/03, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 65%, per le spese sostenute fino al 31/12/14;</li> <li>b) 50%, per le spese sostenute dall'1/1/15 al 31/12/15.</li> </ul>	

## Special Assist

**Mobili e grandi elettrodomestici** - ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui sopra è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 6/6/13 al 31/12//14 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Il decreto Milleproroghe modifica il passaggio in base al quale tali ultime spese non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. Infatti, nel Decreto-Legge n.150 del 30 dicembre 2013 "c.d. Milleproroghe", pubblicato in G.U. n.304 del 30/12/13 viene chiarito che le detrazioni fiscali sono concesse per gli arredi degli immobili in ristrutturazione anche se l'importo complessivo supera il valore della ristrutturazione.

**Aiuto alla crescita economica (ACE): aumento del rendimento nozionale**

**Prevista la modifica in aumento dell'aliquota del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. In particolare, la deduzione dal reddito complessivo di importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio si calcolerà applicando le seguenti aliquote:**

- 4% nel 2014;
- 4,5% nel 2015;
- 4,75% nel 2016.

*Art. 1, commi 137 e 138*

Dal periodo d'imposta successivo al 2016 l'aliquota del rendimento nozionale sarà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31/1 di ogni anno. Nonostante l'aumento delle aliquote, è stato previsto che, per i periodi d'imposta in corso al 31/12/14 e al 31/12/15, gli acconti dovranno calcolarsi utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente. In sostanza, i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, nel 2014 dovranno fare riferimento all'aliquota prevista per il 2013, pari al 3%, e nel 2015, all'aliquota prevista per il 2014, pari al 4%.

**Rivalutazione dei beni d'impresa**

**Le società di capitali e enti commerciali che non adoperano gli IAS, possono rivalutare:**

- i beni d'impresa;
- le partecipazioni immobilizzate,

**ad esclusione degli immobili costituenti magazzino risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/12.**

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/12 per il quale il termine di approvazione scade successivamente all'1/1/2014, data di entrata in vigore della legge di stabilità, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

La riserva da rivalutazione può essere affrancata con il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap pari al 10%. La rivalutazione si considera riconosciuta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (in via generale a decorrere dal 1.1.2016), mediante il versamento di un'imposta sostitutiva:

- del 16% per i beni ammortizzabili;
- del 12% per i beni non ammortizzabili.

*Art. 1, co. da 140 a 147*

## Special Assist

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (quindi in via generale prima del 1.1.2017), ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Le imposte sostitutive per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori e per l'affrancamento della riserva da rivalutazione sono versate in 3 rate annuali di pari importo, senza interessi, di cui la 1° entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi possono essere pagati in compensazione.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che in passato hanno disciplinato le analoghe disposizioni sulla rivalutazione dei beni delle imprese:

- legge n.342/2000, artt. 11, 13, 14 e 15;
- DM finanze 13/4/01, n. 162;
- DM Ministro dell'economia e delle finanze 19/4/02, n. 86;
- Legge n. 311/2004, art. 1, commi 475, 477 e 478.

Le disposizioni contenute nelle elencate norme integrano in modo sostanziale la disciplina della legge di stabilità ora riassunta, tra le altre, estendendone l'applicazione a tutti i soggetti imprenditori, prevedendo una disciplina antielusiva e dando indicazione sul trattamento della riserva da rivalutazione.

#### Strumenti finanziari emessi da banche e assicurazioni

Con riferimento agli strumenti finanziari (emessi dall'1/1/2014) rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da azioni e titoli similari, cui si applica il regime fiscale di cui al d.lgs. n.239/1996, i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'Ires e dell'Irap. Si ricorda che le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente; ferma restando l'applicazione dell'art. 96 e 109, comma 9 del Tuir.

Art. 1, co. 149

#### Riallineamento valori contabili

I contribuenti, in deroga alle disposizioni del co. 2-ter dell'art. 176 del Tuir, possono assoggettare, in tutto o in parte, all'imposta sostitutiva con l'aliquota del 16%:

- i maggiori valori delle partecipazioni di controllo (quelle incluse nel consolidamento), iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali;
- i maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni.

Art. 1, co. 150, 151 e 152

La disciplina di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'art. 15 D.L. n. 185/2008 si applica, infatti, anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31/12/12.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l'operazione è effettuata. E dunque, l'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31/12/12 è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31/12/13. Gli effetti del riallineamento decorrono dal 2° periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. Tali effetti si intendono revocati in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d'impresa e le altre attività immateriali o l'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato, anteriormente al 4° periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. L'esercizio dell'opzione per il riallineamento non è consentito sui valori oggetto delle opzioni per i regimi previsti dagli articoli:

- 172, co. 10-bis, Tuir (regime dell'imposta sostitutiva di cui al co. 2-ter dell'art. 176 Tuir applicato dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni;
- 173, co. 15-bis, Tuir (regime dell'imposta sostitutiva di cui al co. 2-ter dell'art. 176 Tuir applicato dalla società beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni;
- 176, co. 2-ter, Tuir (opzione della società conferitaria per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, con aliquota del 12%);
- 15, commi 10, 11 e 12, D.L. n. 185/2008,

e viceversa. Le modalità di attuazione delle disposizioni saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

#### **Rivalutazione di quote e terreni per soggetti Irpef**

**Riaperti i termini per la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data dell'1/1/14. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30/6/14; sull'importo delle rate successive alla 1° sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30/6/14.**

*Art. 1, co. 156*

#### **Modifiche alla base imponibile Irap per banche e assicurazioni**

**Sono state apportate modifiche ai criteri di determinazione della base imponibile degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione.**

*Art. 1, co. 158 e 159*

**Per le banche e gli altri enti e società finanziarie** - dal periodo di imposta in corso al 31/12/13, nella base imponibile ai fini Irap rientrano le rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei 4 successivi.

**Per le imprese di assicurazione** - dal periodo di imposta in corso al 31/12/13, tra le variazioni da apportare alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico, per determinare la base imponibile, rientrano le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei 4 successivi.

<p><b>Reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti</b> A seguito della modifica all'art. 51 Tuir, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15%, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative. Le disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31/12/13.</p>	<p><i>Art. 1, co. 160 e 161</i></p>
<p><b>Perdite su crediti</b> A seguito della modifica all'art. 101, co. 5, 1° periodo, Tuir, le perdite su crediti sono deducibili se diverse da quelle deducibili ai sensi del co. 3 dell'art. 106 Tuir (svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari), ovviamente sempre che risultino da elementi certi e precisi o se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis R.D. n. 267/1942. Gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili nazionali. Le disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31/12/13.</p>	<p><i>Art. 1, co. 160 e 161</i></p>
<p><b>Perdite su crediti per le banche</b> A seguito della modifica apportata all'art. 106, co. 3, Tuir, per gli enti creditizi e finanziari di cui al d.lgs. n. 87/1992, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei 4 successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Le suddette svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.</p>	<p><i>Art. 1, co. 160 e 161</i></p>
<p>Sono stati abrogati i commi 3-bis e 5 dell'art. 106, Tuir, relativi rispettivamente alla percentuale di deducibilità maggiorata per i "nuovi crediti" e alle perdite su crediti. A seguito della modifica apportata al co. 4 del citato art. 106, per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti rilevanti ai fini dell'articolo sono compresi anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria; non è più compresa, invece, la rivalutazione delle operazioni «fuori bilancio» iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'art. 112 Tuir. Le disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31/12/13.</p>	
<p><b>Variazione riserva sinistri</b> A seguito della modifica all'art. 111, co. 3, 1° periodo, Tuir, la variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei 4 successivi. Le disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31/12/13. Resta ferma l'applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti.</p>	<p><i>Art. 1, co. 160 e 161</i></p>

<p><b>Deducibilità dei canoni di leasing per lavoratori autonomi e imprese</b>  <b>Apportate modifiche alla disciplina della deducibilità dei canoni di leasing per i lavoratori autonomi e le imprese.</b></p>	<p><b>Art. 1, co. 162 e 163</b></p>
<p><b>Per i lavoratori autonomi</b> - con una modifica al co. 2 dell'art. 54, 3° periodo, Tuir, è stata ammessa la deducibilità dei canoni di leasing degli immobili strumentali ed eliminato il riferimento al periodo minimo e massimo in cui dedurre i canoni di leasing, a favore di un preciso termine minimo (12 anni). La relazione illustrativa chiarisce, con riguardo a tali soggetti, che la deducibilità fiscale dei canoni di leasing per i beni immobili è ammessa (per un periodo non inferiore a 12 anni), con ciò affermando la possibilità di dedurre tali canoni nonostante la disposizione di cui all'art. 1, co. 335 legge n. 296/2006, la quale ha, finora, limitato la deducibilità dei canoni di leasing immobiliare ai contratti stipulati dall'1/1/07 al 31/12/09. La deducibilità dei canoni di leasing degli immobili è possibile per i contratti stipulati dall'1/1/2014, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014.</p> <p><b>Per le imprese, individuali e in forma associata</b> - con una modifica al co. 7 dell'art. 102, 2° periodo, Tuir, il periodo di deducibilità fiscale dei canoni di leasing dei beni mobili strumentali è stato ridotto dai 2/3 a 1/2 del periodo di ammortamento fiscale. La generale riduzione del periodo di deducibilità riguarda, tra l'altro, i veicoli commerciali e industriali, le autovetture strumentali e quelle assegnate al dipendente. Resta, invece, immutato il regime di deducibilità dei canoni relativi alle autovetture aziendali (art. 164, co. 1, lett. b), Tuir), vale a dire quelle non strumentali, che continuano a dedursi in 4 anni. Anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, è stata prevista la deduzione dei canoni di leasing in caso di beni immobili in un periodo non inferiore a 12 anni.</p>	
<p><b>Imposte anticipate per enti creditizi e finanziari (1)</b>  <b>Con una modifica all'art. 2, comma 55, D.L. n. 225/2010, per gli enti creditizi e finanziari è stato stabilito che sono trasformate in crediti d'imposta, qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d'esercizio, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del co. 3 dell'art. 106 Tuir;</li> <li>● alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'Irap ai sensi degli artt.6, co.1, lett.c-bis), e 7, co. 1, lett. b-bis), d.lgs. n. 446/1997;</li> <li>● al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.</li> </ul>	<p><b>Art. 1, co. 167</b></p>
<p><b>Imposte anticipate per enti creditizi e finanziari (2)</b>  <b>Qualora dalla dichiarazione Irap emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del co. 3 dell'art. 106, TUIR, che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini Irap in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo.</b></p>	<p><b>Art. 1, da co. 168 a co. 171</b></p>
<p>Il credito d'imposta non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione, ovvero può essere ceduto al valore nominale. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile. Le disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31/12/13.</p>	

## Special Assist

<p><b>Somme restituite al sostituto d'imposta deducibili dal reddito</b>  A seguito della sostituzione della lett. d-bis) del co. 1 dell'art. 10, Tuir, dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, le somme restituite al soggetto erogatore (sostituto di imposta), se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31/12/13.</p>	<p><i>Art. 1, co. 174</i></p>
<p><b>Reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera</b>  Dall'1/1/14, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.</p>	<p><i>Art. 1, co. 175</i></p>
<p><b>Trasfert pricing - Indicatori di profitto per le società del settore della raccolta di pubblicità</b>  Ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni di cui all'art. 110, co. 7, Tuir, le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di <i>ruling</i> di standard internazionale di cui all'art. 8 D.L. n. 269/2003. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione d'impresa (art. 162 del Tuir).</p>	<p><i>Art. 1, co. 177 e 178</i></p>
<p>L'acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi ad essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli.</p>	
<p><b>Transfer pricing applicabile anche ai fini Irap</b>  La disciplina di cui all'articolo 110, comma 7, del Tuir - prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa - deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31/12/07.</p>	<p><i>Art. 1, co. 281 e 282</i></p>
<p>La sanzione di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n.471/1997 (dal 100 al 200% della maggior imposta o della differenza del credito), prevista nel caso in cui valore della produzione accertato è superiore al dichiarato, non si applica alle rettifiche del valore della produzione netta che scaturiscono dall'applicazione della suddetta disciplina, limitatamente ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31.12.07 fino al periodo d'imposta per il quale, all'1.1.2014, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione; ciò a meno che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente all'1.1.2014.</p>	

<p><b>Plusvalenze da cessione di partecipazioni</b> A partire dall'anno d'imposta 2014, è abrogata, tra le altre agevolazioni fiscali e crediti di imposta, la disposizione di cui all'art. 68, co. 6-bis e 6-ter, Tuir.</p>	<p><i>Art. 1, co. 583</i></p>
<p>Rientrano, pertanto, nel reddito imponibile alcune plusvalenze che in precedenza ne erano escluse (a certe condizioni). Si tratta delle plusvalenze di cui alle lett. c) e c-bis) del co. 1, dell'art. 67, Tuir, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di persone, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e in società di capitali, costituite da non più di 7 anni, possedute da almeno 3 anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle suddette lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno 3 anni.</p>	
<p><b>Contributo di solidarietà</b> Prorogato, dall'1/1/14 al 31/12/16, il contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, introdotto dall'art. 2, co. 2, D.L. n. 138/2011.</p>	<p><i>Art. 1, co. 590</i></p>
<p>Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici (di cui al co. 486, corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 14 volte il trattamento minimo INPS) soggetti al contributo di solidarietà per il periodo 2014-2016, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà ex art. 2, co. 2, D.L. n. 138/2011 non è dovuto.</p>	
<p><b>Soggetti in amministrazione straordinaria: interventi del Fondo interbancario</b> Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.</p>	<p><i>Art. 1, co. 627 e 628</i></p>
<p><b>Redditi in franchi svizzeri prodotti a Campione d'Italia</b> A seguito della modifica all'art. 188-bis, Tuir, ai fini Irpef, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'art. 9, co. 2, Tuir, ridotto forfetariamente del 30%. La disposizione si applica a decorrere dall'1/1/14.</p>	<p><i>Art. 1, co. 631, 632 e 633</i></p>
<p>La percentuale di cui sopra, maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15/2 di ciascun anno, e non può comunque essere inferiore al 20%.</p>	
<p><b>Deducibilità dell'IMU per la determinazione del reddito d'impresa</b> L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20%. L'Imu è indeducibile ai fini Irap. La disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/13. Per il periodo d'imposta in corso al 31/12/13, l'aliquota è elevata al 30%.</p>	<p><i>Art. 1, co. 715 e 716</i></p>